


[requadro.com](http://requadro.com)

## Luxury retail: come orientarsi nel labirinto della burocrazia - Requadro

*Loredana Chiaramonte*

4-5 minuti



Una delle **difficoltà maggiori** nel settore **luxury retail** è quella di coordinare l'apertura dei vari negozi con l'**ottenimento di tutte le autorizzazioni amministrative necessarie** per svolgere la propria attività. Può dunque essere utile un brevissimo vademecum, certamente non esaustivo, ma contenente qualche **consiglio di natura pratico-legale**, per far sì di non incorrere in sanzioni o, peggio ancora, nella sospensione dell'attività.

Poniamo, ad esempio, il caso di una grossa società che voglia esercitare l'attività di vendita di oggetti preziosi attraverso una capillare rete di negozi sparsi in tutto il territorio nazionale. L'attività di vendita di oggetti preziosi non può essere iniziata prima

- (i) dell'invio al SUAP della SCIA condizionata per l'avvio dell'esercizio e
- (ii) del rilascio dell'autorizzazione di pubblica sicurezza ("licenza oggetti preziosi") da parte della Questura competente.

La licenza oggetti preziosi è personale ed, in caso di società, viene rilasciata a nome del legale rappresentare pro-tempore della società. E' evidente che il legale rappresentate di una società, titolare della licenza oggetti preziosi, **non può essere presente contemporaneamente in luoghi diversi**. E allora, come è possibile per una grossa società esercitare l'attività e gestire i vari negozi? Nominando **appositi rappresentanti** ai sensi degli **articoli 8 e 93 del Tulp**s.

E' infatti possibile **esercitare l'attività tramite succursali di vendita di oggetti preziosi** in diversi ambiti provinciali, avvalendosi della collaborazione di appositi rappresentanti. Secondo la **Cassazione**, il rappresentante Tulp s è **"equiparabile a un procuratore** che agisce in nome e per conto del titolare o del legale rappresentante dell'impresa, sostituendolo stabilmente" e, secondo alcuni chiarimenti forniti dal ministero dello Sviluppo Economico, non deve essere necessariamente legato contrattualmente al titolare della licenza.

Il rappresentante deve **possedere tutti i requisiti morali e di legge** necessari per conseguire l'autorizzazione e deve ottenere l'autorizzazione da parte dell'autorità di pubblica sicurezza.

**Nella prassi**, la questura competente territorialmente per il

negozio, su apposita richiesta (presentata tramite il Suap o tramite le diverse modalità richieste dallo specifico comune o dalla Questura locale, allegando la copia conforme della licenza oggetti preziosi rilasciata al legale rappresentante pro tempore per la sede principale e tutta la documentazione relativa ai locali) rilascia alla società una licenza per la succursale di vendita nella quale viene indicato il nominativo del rappresentante espressamente autorizzato a gestire il negozio ed alla quale viene allegata la copia conforme della licenza rilasciata al legale rappresentante della società.

Dalla nostra esperienza presso i vari uffici di Pubblica sicurezza sparsi in tutta Italia, è emerso che **in caso di grosse società** che abbiano una catena retail sita in comuni diversi, è opportuno **nominare almeno 2/3 rappresentanti per ciascun negozio** in quanto, qualora durante un controllo non fossero presenti né il titolare della licenza, né il rappresentante nominato, potrebbero essere comminate

- (i) la sanzione di cui all'art. 17 del TULPS per esercizio dell'attività tramite "una persona non autorizzata nella licenza di P.S." e
- (ii) le sanzioni previste per la violazione dell'art. 705 c.p..

E infatti:

- 1) secondo il ministero dello Sviluppo Economico, il titolare dell'attività o il suo rappresentante sono obbligati alla effettiva gestione dell'esercizio assicurando una costante presenza nell'ambito della sede, fatte salve assenze temporanee per comuni esigenze;
- 2) l'assenza del titolare o del rappresentante nel negozio comporta la violazione all'articolo 8 del Tulps sanzionata ai sensi dell'articolo 17 del medesimo testo che prevede l'arresto fino a tre mesi o ammenda fino a euro 206.

di **Loredana Chiaramonte** – [Studio Legale FDL](#)



